

**GESTIONI ESISTENTI  
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A MEZZO DI GESTORI  
PUBBLICI:  
APPROVAZIONI ESITI DI ISTRUTTORIA. DETERMINAZIONI**

**(Allegato "1" – GRUPPO "B")**

**CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA RACCOLTA E LA  
DEPURAZIONE ACQUE REFLUE TORRENTI TINELLA E BELBO  
- CIDAR -  
(GALATEA Scarl – Società Metropolitana Acque Torino - SMAT SpA)**

**RELAZIONE ISTRUTTORIA  
(Giugno 2006)**

---

## 1. INTRODUZIONE

La presente rappresenta la relazione d'istruttoria redatta dalla scrivente conformemente al punto 8 nonché punto A.4 dell'Allegato A) del Verbale di Deliberazione n. 5 della Conferenza del 01/03/04.

**Gestore titolare dell'istanza di riconoscimento:**

**CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA RACCOLTA E LA DEPURAZIONE ACQUE REFLUE TORRENTI TINELLA E BELBO – CIDAR (GALATEA Scarl – Società Metropolitana Acque Torino - SMAT SpA).**

La relazione è parte integrante dello specifico Verbale di deliberazione della Conferenza di ATO/4.

### 1.1 Norme di riferimento o documenti con effetto di norma

Si riepilogano di seguito le Norme e/o i documenti con valore di norma ai quali la presente relazione fa riferimento ai fini dell'espressione del parere sulla Gestione in questione. Per l'elenco ci si basa su un estratto del Verbale di deliberazione n. 5 della Conferenza del 01/03/04, particolarmente esaustivo nell'inquadramento dei temi in questione.

- Legge 5 Gennaio 1994 n. 36, "Disposizioni in materia di risorse idriche";
- Legge Regione Piemonte 20 Gennaio 1997 n. 13, "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 36, e successive modifiche e integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche";
- Verbale di deliberazione della Giunta regionale del Piemonte 24 novembre 1997 - n. 31-23227, "Atto di indirizzo in materia di gestione del servizio idrico integrato, definizione delle modalità di analisi dell'economicità, efficacia ed efficienza degli organismi di gestione salvaguardabili e adozione della convenzione tipo di regolazione dei rapporti tra le Autorità d'Ambito e i soggetti gestori";
- proprio Verbale di deliberazione 5 dicembre 2002, n.7, con il quale è stata avviata una prima ricognizione generale delle gestioni del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Cuneese;
- l'art. 14, D.l. 30 settembre 2003, n. 269, "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici", conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326, e l'art. 4, comma 234, L. 24 dicembre 2003, n. 350, "Legge Finanziaria 2004", che integrano e modificano l'art. 35, L. n. 448 del 2001, cit., nonché l'art. 113, D.lgs. n. 267 del 2000, cit.;
- Convenzione Istitutiva dell'Autorità d'Ambito per l'Organizzazione del servizio idrico integrato, sottoscritta dai Comuni, dalle Comunità Montane e dalla Provincia e approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Cuneo 29/01/2001, n. 5, in particolare il TITOLO III, CAPO I.

### 1.2 Documentazione depositata

Il *Consorzio Intercomunale C.I.D.A.R.* con sede in Costigliole d'Asti, Via Roma n. 5/9 (AT), ha presentato a questa A.ATO/4 l'istanza di riconoscimento e prosecuzione delle gestioni esistenti, ai sensi del Verbale di Deliberazione n. 5 della Conferenza del 01/03/04 secondo le modalità seguenti:

- istanza a termini di Allegato A) – A.2: inviata in data 08/11/04 e protocollata in ricezione al n. 558 del 09/11/04, pertanto fuori dai termini prestabiliti con Deliberazione cit., vale a dire 31/03/04.

Occorre ricordare che il deposito dell'istanza di riconoscimento è avvenuto alla presenza dei Sigg. Sindaci dei Comuni di Castiglione Tinella, Cossano Belbo e Santo Stefano Belbo, del Sig. Presidente della Comunità Montana Langa delle Valli (di cui fanno parte i Comuni di Santo Stefano Belbo e Cossano Belbo) anche in qualità di Membro della Conferenza di ATO/4, il Sig. Direttore del CIDAR.

## 2. ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Conformemente al punto A.2 dell'Allegato A) al Verbale di delib.ne n. 5 del 01/03/04 sono stati inviati i seguenti documenti:

- Statuto e Convenzione istitutiva;
- atti di affidamento.

Risultano mancanti i seguenti documenti:

- deliberazione della forma di gestione del servizio; la motivazione va ricercata nel fatto che l'impianto di depurazione è ancora nella fase della gestione provvisoria post collaudo opere.

## 2.1 Descrizione del Gestore sotto il profilo giuridico-amministrativo

Il *Consorzio Intercomunale CIDAR*:

- in data non ricavabile dagli atti depositati viene costituito il Consorzio per la Raccolta e la Depurazione Acque Reflue tra i 4 Comuni di Costigliole d'Asti (AT), Calosso (AT), Castagnole Lanze (AT) e Santo Stefano Belbo (CN);
- 06/12/1990: il Consorzio dei 4 Comuni con Concessione Rep. N. 6, affida, mediante Atto di affidamento corredato di disciplinare, al Costituendo Consorzio tra le Società "Energia e Territorio SpA" e "Società Itinera Costruzioni Generali SpA", "la realizzazione e gestione di collettori di raccolta acque reflue e ... del relativo impianto di depurazione ...."; non sono allegati all'istanza di riconoscimento atti propedeutici che attestino l'avvenuta procedura ad evidenza pubblica degli affidamenti in questione;
- 12/08/1992: il Consorzio dei 4 Comuni, con Convenzione Rep. 11 accessiva alla Concessione Rep. 6/90 cit., affida alla Società Consortile GALATEA S.C. la gestione delle opere in questione; parrebbe di capire che il Concessionario, originariamente definito *Consorzio*, sia divenuto Società Consortile ora denominata GALATEA S.C.;
- 23/01/1993: viene approvato lo Statuto del Consorzio tra i 7 Comuni di: Calosso, Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole d'Asti (tutti Comuni facenti parte dell'ATO/5 *Astigiano Monferrato*) e Castiglione Tinella, Cossano Belbo e Santo Stefano Belbo (Comuni facenti parte dell'ATO/4 *Cuneese*), di fatto integrando nel Consorzio, rispetto alla compagine originaria, il Comune di Coazzolo per l'ATO/5 e i Comuni di Cossano e Castiglione Tinella per l'ATO/4;
- 23/01/1993: viene approvata la Convenzione per la trasformazione del Consorzio che potrà essere siglato C.I.D.A.R. e avrà durata fino al 23/01/2023;
- 27/12/2001: l'Autorità d'Ambito n. 5 "*Astigiano-Monferrato*" con atto deliberativo n. 55 del 27/12/01, avente per titolo "*Determinazioni della Conferenza dell'Autorità ... sull'istanza di prosecuzione transitoria della gestione .. del Consorzio CIDAR*", deliberava (punto 1 della deliberazione) "*di considerare non titolato a presentare istanza, ....., il Consorzio CIDAR in merito all'istanza di prosecuzione transitoria delle gestioni in essere ex art. 10 comma 1 della Legge 36/94 e art. 9 comma 6 della L. 36/94*".
- 11/09/2004: viene stipulato l'Atto di Convenzione Rep. N. 42, per "... la Gestione dell'Impianto di Depurazione delle Acque Reflue sito in Santo Stefano Belbo (CN)", tra il C.I.D.A.R. e la Società Consortile GALATEA Scarl e la Società Metropolitana Acque Torino SpA (SMAT); nelle premesse si richiama la Convenzione accessiva Rep. 11/92 cit. e in particolare che "... il CIDAR affidò in concessione alla società Energia e Territorio SpA e per essa alla costituenda società consortile GALATEA Scarl la ..... .. costruzione dell'impianto di depurazione del Consorzio, nonché la successiva gestione dello stesso, per un periodo di 5 anni da regolarsi con il presente regolamento di gestione"; si ricorda (punto d dell'Atto in questione) che "le opere ... sono state collaudate in data 30/04/2002 e che da oggi è in corso la gestione provvisoria", (punto e) "*che la GALATEA Scarl ha in corso d'integrazione tra i propri consorziati la SMAT, che risulta per conto della stessa il soggetto conduttore del servizio ....*", (punto f) "*che è in corso di ultimazione il collaudo, ....., dei lavori di adeguamento dell'impianto ..... al D.Lgs. 152/99*", (punto g) "*che è intendimento proseguire la gestione provvisoria sino al collaudo delle nuove opere suddette; dalla data del collaudo decorre il periodo quinquennale di gestione*"; l'affidamento avviene per una durata di 5 anni; la data del collaudo definitivo non è nota.  
Occorre rilevare come, ad avviso della scrivente, i lavori di adeguamento al D.Lgs. 152/99 costituiscano di fatto un nuovo contratto che contiene tipologie di opere non previste nell'originario contratto del 1990.
- 09/11/04: GALATEA Scarl deposita in allegato all'istanza di riconoscimento di CIDAR, la propria lettera prot. 86/04 del 04/11/2004 con la quale invia l'atto costitutivo e il prospetto Soci della GALATEA stessa. Occorre richiamare anche la lettera GALATEA Scarl prot. 93/03 del 29/09/2003 con la quale GALATEA Scarl inviava all'Autorità d'ATO/4 "*scheda riepilogativa dei dati concernenti i soggetti interessati dalla gestione dell'impianto in oggetto ....*" Scheda che riportava come titolo "*riconoscimento ex art. 10 comma 3 della legge 36/94 e art. 9 comma 7 l.r. 13/97 della gestione dell'impianto di depurazione del consorzio*

cidar". L'Autorità d'ATO/4 con lettera prot.195 del 23/10/2003 rimandava all'esito della ricognizione ogni decisione, conformemente al proprio Verbale di deliberazione n. 7/02.

## 2.2 Servizi erogati - affidamenti

Il C.I.D.A.R. svolge il Servizio di Collettamento, vale a dire dei reflui conferiti nei collettori consortili dalle reti fognarie comunali allacciate oltre che di reflui derivanti da attività produttive (prioritariamente Filiera del Vino), direttamente allacciate sui collettori consortili. Non eroga servizi di Fognatura (inteso come drenaggio di reflui conferiti nelle reti di fognoli comunali) e d'Acquedotto.

Comuni serviti, che sono anche consorziati, per i quali si richiede il riconoscimento della gestione:

- **Santo Stefano Belbo** (unico Comune Cuneese tra i Fondatori),
- **Cossano Belbo**,
- **Castiglione Tinella**.

Occorre far rilevare che il Comune di Castiglione Tinella ha affidato il servizio di depurazione ad altro Gestore sulla istanza di riconoscimento del quale è stata predisposta apposita istruttoria di riconoscimento.

- **Popolazione** residente servita: **5.141 a.r.**

Vanno anche ricordate le recenti iniziative progettuali finalizzate all'ampliamento della rete di collettori per raccogliere i reflui conferiti dalle reti di fognatura drenanti i Comuni di Rocchetta Belbo, Castino ecc.. Tale piano verrà sottoposto alla valutazione del Gruppo di lavoro per la redazione del Piano Direttore nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro T.Belbo, che tra i maggiori estensori del quale annovera l'Autorità di Bacino del F.Po, la Regione, le ATO.

## 2.3 Altri soggetti per i quali si richiede riconoscimento e prosecuzione

- Nessuno

## 2.4 Altri servizi prestati

- Nessuno dichiarato.

## 3. ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA

Il punto A.3 dell'Allegato A) al Verbale cit. richiedeva la trasmissione dei seguenti documenti:

- Elenco delle reti e degli impianti e altre dotazioni patrimoniali eventualmente di proprietà;
- Relazione sul servizio in atto riportante, indicativamente:
  - o Qualità del servizio erogato e conformità alla normativa vigente segnatamente al D.Lgs. 31/01 e al D.Lgs. 152/99;
  - o Tariffe, fasce, modalità di fatturazione;
  - o Relazione su mutui accesi e canoni concessori.

Al riguardo non sono stati consegnati documenti significativi. Si ritiene che almeno per la gestione tra il 2002 e il 2004 alcuni dati si rendano già disponibili.

### 3.1 Inquadramento Metodologico-normativo in ordine ai "Requisiti Tecnici"

L'Istruttoria sotto il "profilo dei requisiti tecnici" è avvenuta con riferimento ai seguenti termini di Legge:

- 1) **L.R. 13/97, art. 7, comma 3**: si cita testualmente nel seguito evidenziando le "frasi chiave"; "Ai sensi dell'art. 9, c. 4 della L. 36/94, possono essere salvaguardati gli organismi di gestione esistenti ivi comprese le aziende speciali di cui all'art. 22, c. 3, lett. C) della L. 142/90 che rispondono ai seguenti **requisiti tecnici**:
  - a) **Gestire il servizio direttamente con una propria struttura organizzata per lo svolgimento delle attività prevalenti connesse al servizio medesimo;**
  - b) **Avere operato secondo principi di economia, efficacia ed efficienza valutati secondo modalità di analisi determinate dalla Giunta Regionale;**
  - c) **Essere in grado di rispettare i livelli minimi dei servizi definiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera g) della L. 36/94.**

Per quanto attiene al punto b) cit., vale a dire "principi di economicità, efficacia, efficienza", è valso in particolare il riferimento ai seguenti provvedimenti:

- 2) **DGR 31-23227 del 24/11/97**: tale DGR assolve al punto b) cit., in particolare risultano di riferimento i punti dall' 1 al 6;
  - a) **Stato delle reti e impianti e processo di rinnovamento degli stessi** (art. 2 sub 2 DGR n. 31-23227 del 24/11/97);

- b) **Livello qualitativo del servizio** (art. 2 sub 4 DGR n. 31-23227 del 24/11/97);
- c) **Bilancio costi e introiti** (art. 2 sub 3 DGR n. 31-23227 del 24/11/97);
- d) **Adeguatezza degli interventi a protezione delle fonti idropotabili, razionale impiego delle risorse idriche e dei corpi idrici ricettori** (art. 2 sub 5 DGR n. 31-23227 del 24/11/97).

Per quanto attiene al punto c) cit., vale a dire "livelli minimi di servizio", è valso in particolare il riferimento ai seguenti provvedimenti e norme:

- 3) Circolare C.V.U.R.I 21/12/98 n. 929;
- 4) DPR 236/88, D.Lgs. 31/01, D.Lgs. 27/02: qualità dell'acqua destinata al consumo umano;
- 5) D.Lgs. 152/99, D.Lgs. 258/00: qualità dell'acqua allo scarico, fognature e depurazione reflui;
- 6) DPCM 04/03/96 – allegato 8; "Livelli minimi dei servizi";
- 7) **Carta dei Servizi**.

L'Autorità scrivente, con riguardo ai punti a), b), c) cit. si è orientata nel seguente modo:

a) *Gestire il servizio direttamente con una propria struttura organizzata per lo svolgimento delle attività prevalenti connesse al servizio medesimo;*

1. **struttura organizzata**: si è posta particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- 1.a mezzi e maestranze in organigramma stabile;
- 1.b mezzi e maestranze messe a disposizione da fornitori specializzati;

2. **attività prevalenti**: si è posta particolare attenzione ai seguenti aspetti (citati in ordine di gerarchia del peso ponderale all'interno del giudizio):

- 2.a il Gestore opera su tutto il Servizio Idrico Integrato;
- 2.b il Gestore opera su due segmenti del S.I.I. vale a dire Acquedotto e Depurazione reflui;
- 2.c il Gestore opera su un solo segmento (A o F o D);
- 2.d attività prevalenti all'interno del sel/i segmento/i del S.I.I., vale a dire:

2.d.1: tra le attività che normalmente compongono il servizio (tecnica su reti e impianti – funzionale alla erogazione del servizio -, amministrativa – contabilizzazione, fatturazione ecc. -, controllo e prevenzione della qualità, altro) sono prevalenti l'operatività sulle reti e gli impianti e il controllo e prevenzione della qualità;

b) *Avere operato secondo principi di economia, efficacia ed efficienza valutati secondo modalità di analisi determinate dalla Giunta Regionale;*

1. **efficienza**: si è posta particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- 1.a DPCM 04/03/96 – punto 7.2.1, rinnovamento impianti;

2. **economia**: si è posta particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- 2.a DPCM 04/03/96 – punto 7.2.2, tariffe, costi-ricavi ecc.;

3. **efficacia**: si è posta particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- 3.a DPCM 04/03/96 – punto 7.2.1, organizzazione, mezzi, personale dedicato ecc..

Per tutti i punti precedenti valgono poi i punti dal 1 al 6 della DGR 31-23227 del 24/11/97.

## 3.2 Requisiti tecnici

### 3.2.1 Struttura organizzata ed attività prevalenti (art. 7 , c. a), L.R. 13/97

#### 3.2.1.1 *Organizzazione dedicata*

- La gestione operativa è stata delegata interamente all'esterno mediante contratto di concessione alla GALATEA Scarl e da questa alla SMAT;
- Le attività amministrative sono in capo a personale in pianta organica presso l'Amministrazione Comunale di Costigliole d'Asti (AT – ATO/5).
- Se ne deduce che il Consorzio non disponga di organigramma operativo tecnico e amministrativo ma unicamente di un Consiglio di Amministrazione.

#### 3.2.1.2 *Reti, impianti e altre dotazioni in proprietà*

Le reti e impianti in proprietà non vengono descritti in modo adeguato alle finalità dell'istruttoria presente.

#### 3.2.1.3 *Attività prevalenti*

- La gestione è riferita al solo servizio di Depurazione e alla Fase del collettamento consortile dei reflui; sono pertanto di fatto assenti gli altri due segmenti del Servizio Idrico Integrato, vale a dire la Fognatura e l'Acquedotto.

### 3.2.2 Principi di economia, efficacia, efficienza (art. 7 , c. b), L.R. 13/97

#### 3.2.2.1 *Stato degli impianti*

Non descritto. Trattasi comunque di impianti formalmente non ancora entrati in esercizio (è in via di perfezionamento il collaudo – rif.to atti depositati), pertanto di fatto assimilabili a nuovi.

#### 3.2.2.2 *Interventi di razionalizzazione reti e gestione*

Non descritto.

### 3.2.2.3 Tariffe

Non note.

### 3.2.2.4 Canoni concessori/Mutui

Non descritti.

### 3.2.3 Livelli minimi di servizio (art. 7, c. c), L.R. 13/97)

#### 3.2.3.1 Qualità del servizio

Non nota.

#### 3.2.3.2 La Carta del Servizio

Non è dichiarata.

## 4. PARERE

### 4.1 Stato degli atti

Il C.I.D.A.R. chiede riconoscimento per il solo servizio di *Depurazione* e per una realtà consortile che in termini di popolazione vale 5.141 a.r..

Trattasi di Consorzio intercomunale che non ha ancora adempiuto alla trasformazione in Società di capitali.

L'affidamento della Gestione del Servizio di Depurazione è avvenuto in data anteriore al 03/02/94, data di entrata in vigore della L. 36/94 e affidatario risultava il costituendo **Consorzio** tra due società, vale a dire **Energia e Ambiente SpA** e **Società Itinera Costruzioni Generali SpA** (successivamente, sembrerebbe di dedurre dalla sequenza degli atti, divenuto **GALATEA Scarl**)

Il Contratto venne stipulato in data 06/12/90; in tale contratto si rinviava ad uno specifico Regolamento della gestione che avrebbe dovuto (ma tale specifica non è immediatamente ricavabile dagli Atti depositati) stabilire anche la durata dell'affidamento gestionale; il Regolamento in questione è di fatto identificabile con l'Atto Rep. 42/04 e in esso si fissa in 5 anni la durata della gestione; ad avviso della scrivente, poiché l'atto Rep. 06/90, Contratto di affidamento, non riportava una durata per lo stesso e successivamente sono intervenuti nuovi lavori non compresi in contratto originario, si ritiene che si possa riferire la durata di 5 anni alla data del collaudo delle opere oggetto del primo contratto, vale a dire 30/04/02; ne consegue che il contratto di gestione in questione cessi al 30/04/2007.

La Ditta **GALATEA Scarl** aveva presentato l'istanza di riconoscimento in anticipo rispetto all'inizio delle procedure formali sancite con verbale di deliberazione n. 5 della Conferenza di AATO/4 del 01/03/04.

### 4.2 Conclusioni

Il **C.I.D.A.R.** non rispetta i **requisiti tecnici** minimali previsti all'art. 9, c. 4, L. 36/94 e art. 7, c.3, L.R. 13/97.

Il **C.I.D.A.R.** inoltre non ha provveduto alla trasformazione in Società di capitali.

L'affidamento alla **GALATEA Scarl**, per quanto in allora non ancora costituita in tale forma, è avvenuto in data anteriore al 3/02/94. Dagli atti messi a disposizione questa Segreteria non è in grado di stabilire con certezza se per l'affidamento in questione prevalga il riferimento alla normativa sugli appalti o se invece prevalga la disciplina sul servizio idrico integrato. Nel secondo caso, sulla base della data in cui è avvenuto l'affidamento, risulterebbe ininfluente la procedura seguita per tale affidamento e quindi il contratto proseguirebbe fino a scadenza.

Poiché d'altra parte la **GALATEA Scarl** è società consortile e l'affidamento è avvenuto ante lege 36/94, allora occorre verificare la sussistenza dei requisiti tecnici secondo quanto disposto dalla D.G.R. 24 Novembre 1997 – n. 31-23227, art. 4 in particolare. Per il solo servizio di depurazione, sulla base dei risultati d'istruttoria tecnica, si ritiene che tali requisiti sussistano minimalmente per il servizio di depurazione (per quanto affidato integralmente al socio consorziato SMAT e non già ad un organigramma in pianta stabile) mentre sono assenti il servizio di fognatura e acquedotto.

### 4.3 Sintesi

Nel seguito si riportano le considerazioni di sintesi da sottoporre all'attenzione della Conferenza d'Ambito al fine della stesura e approvazione dell'atto di riconoscimento.

#### 4.3.1 **C.I.D.A.R.**

Stanti le attuali condizioni come risultanti dai documenti agli atti, si ritiene che l'istanza di riconoscimento del **C.I.D.A.R.** vada rigettata per mancanza dei requisiti tecnici di legge.

Dal momento però che esiste un affidamento che prosegue fino a scadenza, si ritiene che debbano essere perseguiti alcuni obiettivi che consentano di ripristinare le condizioni di salvaguardabilità, vale a dire che il **C.I.D.A.R.** propenda per una delle soluzioni che di seguito si prospettino:

a) delibera un programma vincolante e a breve termine di trasformazione in Società di capitali e di dotazione organica (personale e mezzi) conforme ai "requisiti tecnici" prescritti dalla Legge oltre che idonea a erogare tutti e tre i servizi di Acquedotto, Fognatura, Depurazione; il programma dovrà essere sottoposto all'approvazione e monitoraggio dell'Autorità;

In alternativa:

b) delibera l'aggregazione (nelle forme di Legge ed approvate dall'Autorità) con una delle Società a capitale interamente pubblico e salvaguardate in ATO/4 Cuneese.

In entrambi i casi precedenti dovranno intervenire modifiche statutarie che introducano, oltre al servizio idrico integrato, le clausole del "controllo analogo" e "dell'attività prevalente". Affinché queste condizioni si verifichino, nel caso specifico di Consorzio Inter-ATO, occorrerà un supplemento di istruttoria. La scrivente suggerisce infatti alla Conferenza di ATO/4 di introdurre in Verbale di deliberazione un rimando ad un supplemento d'istruttoria nel corso del quale coinvolgere sia l'ATO/5 Astigiano-Monferrato sia la Regione Piemonte, in quanto Organo sovraordinato competente a decidere sulla configurazione del bacino servito da CIDAR (stante il legame "fisico" instaurato con la rete di collettori, prima ancora che amministrativo) e, di conseguenza, a quale Ambito Territoriale Ottimale tale bacino debba appartenere posto che la L. 36/94 ma anche il D.Lgs. 267/00 – art. 13, c. 15bis, richiedono che il Gestore riconosciuto operi su un solo Ambito "Omogeneo" e che lì si esercitino le condizioni di "controllo analogo" e "attività prevalente".

### **AUTORITA' D'AMBITO N. 4 "CUNESE"**

La Segreteria Operativa